

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE BASSI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 7.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 - NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell'11.3.2010)
- 2) **RICORSO DELL'EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, CALCIATORE BASSI DAVIDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 - NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell'11.3.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dal calciatore Davide Bassi e dall'Empoli F.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) li accoglie annullando le delibere impugnate.  
Dispone restituirsi le tasse reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/LECCE DEL 23.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo p,0resso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 241 del 24.3.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Salernitana F.C. S.p.A. di Salerno, annulla la delibera impugnata rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II° Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ROBERTO BOTTEGA A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. VITALE GIUSEPPE, SEGUITO GARA EMPOLI/LECCE DEL 2.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'Empoli F.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALC. ANDREA CARACCILO SEGUITO GARA BRESCIA/MANTOVA DEL 2.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 9 aprile 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete